

REGOLAMENTO (CE) N. 2600/2001 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 2001****che autorizza i trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Taiwan**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 47/1999 del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2279/2001 ⁽²⁾ (in appresso denominato «il regolamento»), in particolare gli articoli 4 e 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 47/1999 prevede che possano essere concordati trasferimenti tra anni contingenti.
- (2) Il 29 novembre 2001 Taiwan ha presentato una richiesta di uso anticipato di limiti quantitativi per il 2002.
- (3) I limiti quantitativi per il 2002 per Taiwan sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1809/2001 della Commissione ⁽⁴⁾, dato che Taiwan diventerà membro dell'Organizzazione mondiale del commercio il 1° gennaio 2002.

(4) Al fine di garantire un'agevole transizione e la continuità nel regime tessile con Taiwan, è opportuno accogliere la richiesta sulla base del contingente 2002 fissato dal regolamento (CEE) n. 3030/93.

(5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, in modo da consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima.

(6) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento, le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingente 2001, trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originali di Taiwan fissati dal regolamento (CE) n. 47/1999 conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2001.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 12 del 16.1.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 307 del 24.11.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 252 del 20.9.2001, pag. 1.

ALLEGATO

Taiwan					Adeguamento — trasferimento tra limiti quantitativi			
Gruppo	Categoria	Unità	Limite 2001	Limite derivante dagli adeguamenti precedenti	Quantitativo	%	Flessibilità	Nuovo limite adeguato
IB	5	pezzi	21 510 000	22 618 233	1 075 500	5,0	Trasferimento dal 2002	23 693 733